Approvazione del progetto di opera pubblica e giurisdizione amministrativa

di Mariangela Fiore

Data di pubblicazione: 16-11-2026

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001, l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica o di pubblica utilità comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, anche quando l'atto non espliciti la finalità espropriativa e l'amministrazione abbia ritenuto che i terreni fossero demaniali. L'occupazione e la trasformazione dei fondi sono pertanto riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un potere autoritativo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle domande restitutorie e risarcitorie, senza che rilevino l'eventuale illegittimità, inefficacia o successiva caducazione del titolo.

Guida alla letura

a) In fatto

Alcuni proprietari hanno convenuto il Comune di Termoli, il Ministero competente e la Capitaneria di porto chiedendo l'accertamento della proprietà di terreni occupati per la realizzazione di un'area di sosta per camper, percorsi ciclabili e pedonali e ulteriori opere di recupero urbanistico e ambientale, nonché la restituzione dei fondi e il risarcimento dei danni. Il progetto era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 29 aprile 2005, in un contesto nel quale il Comune riteneva che le aree appartenessero al demanio marittimo. Il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il TAR Molise, dubitando che l'approvazione del progetto potesse integrare una dichiarazione di pubblica utilità in assenza di un'esplicita finalità espropriativa, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

b) In diritto

Le Sezioni Unite valorizzano il dato oggettivo dell'approvazione del progetto definitivo e l'effetto legale previsto dall'**art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001**. La **dichiarazione di pubblica utilità deriva direttamente dalla legge e non dipende dalla "riserva mentale" dell'amministrazione né dall'esplicitazione dell'intento di espropriare**. Poiché l'occupazione è collegata a un **concreto esercizio, anche mediato, del potere autoritativo**,

la controversia rientra nella **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. g), c.p.a.** Il conflitto è quindi risolto con rinvio al TAR Molise.

c) Il commento

L'ordinanza delle Sezioni Unite si colloca nel solco dell'orientamento ormai consolidato che individua il **discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'occupazione di beni privati non già nella mera qualificazione formale della condotta dell'amministrazione, né nella fondatezza della pretesa restitutoria o risarcitoria, ma nel collegamento oggettivo tra l'occupazione e l'esercizio di un potere pubblico**. La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che **tale collegamento può derivare direttamente dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, anche quando l'atto amministrativo non contenga un'esplicita dichiarazione di voler procedere all'espropriazione e anche quando l'amministrazione abbia agito nella convinzione che il bene fosse già pubblico o demaniale**. Il punto di partenza è rappresentato dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327/2001, secondo cui la **dichiarazione di pubblica utilità "si intende disposta"** quando l'autorità espropriante approva, a tale fine, il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità. La disposizione deve essere letta insieme agli **artt. 8, 9, 10, 13 e 17 del medesimo testo unico**, che collocano la dichiarazione di pubblica utilità all'interno della **sequenza procedimentale espropriativa e ne disciplinano presupposti, efficacia, durata e comunicazione ai proprietari**. L'art. 12 **non richiede necessariamente una formula sacramentale: la pubblica utilità può risultare dall'atto di approvazione del progetto, purché l'opera sia concretamente individuata e l'atto sia idoneo a manifestare la scelta dell'amministrazione di realizzarla per finalità pubbliche**. In questa prospettiva, l'approvazione del progetto non costituisce un passaggio neutro o meramente interno, ma rappresenta il **momento nel quale l'amministrazione definisce l'opera, ne individua la localizzazione e ne destina l'area alla realizzazione di un'utilità collettiva**. Il **carattere automatico dell'effetto previsto dalla legge risponde a un'esigenza di certezza del procedimento**: se ogni approvazione progettuale dovesse essere interpretata alla luce dell'intenzione soggettiva dell'amministrazione o della presenza di una specifica frase riferita all'espropriazione, il riparto di giurisdizione finirebbe per dipendere da elementi contingenti e difficilmente verificabili, anziché dalla struttura oggettiva del procedimento e degli atti adottati. La Corte respinge, pertanto, la tesi del TAR Molise secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe mancata perché la deliberazione comunale non era stata adottata "al fine" di dichiarare la pubblica utilità delle aree e di acquisirne la proprietà. Il **termine "a tale fine"**, contenuto nell'**art. 12, comma 1, lett. a)**, **non** può essere interpretato come una **condizione psicologica ulteriore**, consistente nella **prova dell'intento espropriativo interno dell'amministrazione**. Esso **individua piuttosto la funzione oggettiva dell'approvazione progettuale nell'ambito del procedimento di realizzazione dell'opera**. La deliberazione comunale aveva approvato un programma di interventi, indicato l'area interessata, previsto la realizzazione di percorsi ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi e opere a verde e disposto il finanziamento dell'intervento. Secondo le Sezioni Unite, questi elementi erano su**fficienti a qualificare l'atto come approvazione del progetto definitivo e a produrre l'effetto legale della dichiarazione di pubblica utilità**. Neppure assume rilievo decisivo la convinzione del

Comune che i terreni fossero demaniali. Tale convinzione può incidere sulla legittimità dell'azione amministrativa, sulla colpa dell'ente, sulla responsabilità risarcitoria e sulle eventuali conseguenze restitutorie o acquisitive, ma non modifica la natura del procedimento concretamente seguito. La **giurisdizione si determina sulla base del *petitum* sostanziale o della *causa petendi***, cioè in relazione alla **situazione giuridica dedotta e ai fatti che la manifestano**, non sulla base della qualificazione soggettiva che l'amministrazione abbia dato ai beni o della correttezza dell'interpretazione amministrativa. **La "riserva mentale" del Comune**, per usare l'espressione della pronuncia, **non può dunque neutralizzare gli effetti oggettivi dell'approvazione progettuale**. Questo passaggio è coerente con la linea tracciata dalle Sezioni Unite in materia di occupazioni illegittime. L'**art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.** devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie aventi a oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità. La formula "**anche mediatamente**" è essenziale: la giurisdizione non presuppone che l'occupazione sia stata posta in essere attraverso un titolo perfettamente valido ed efficace, né che il procedimento si sia concluso con un decreto di esproprio. È **sufficiente che l'apprensione e la trasformazione del bene siano inserite in una sequenza amministrativa riconoscibile come espropriativa e siano state determinate da un esercizio concreto del potere pubblico**. La giurisdizione amministrativa permane, quindi, anche quando la dichiarazione di pubblica utilità sia illegittima, sia divenuta inefficace, sia stata annullata o non abbia prodotto tutti gli effetti previsti dalla legge. In tal senso, l'ordinanza richiama la giurisprudenza secondo cui **l'eventuale vizio del titolo non trasforma automaticamente la fattispecie in un comportamento di mero fatto**. Occorre **distinguere, da un lato, l'occupazione collegata a una procedura espropriativa esistente, ancorché viziata o non completata, e, dall'altro, l'occupazione usurpativa propriamente detta, caratterizzata dall'assenza *ab origine* di qualsiasi atto riconducibile all'esercizio del potere ablatorio**. Soltanto nella **seconda ipotesi** la controversia appartiene alla **giurisdizione ordinaria**, poiché l'amministrazione agisce in carenza assoluta di potere e incide direttamente sul diritto di proprietà senza che l'attività materiale possa essere ricondotta, nemmeno mediatamente, a una funzione pubblica espropriativa. Il caso deciso si colloca nella prima categoria. La deliberazione n. 105 del 2005 non era un semplice atto materiale o una determinazione priva di contenuto conformativo: essa aveva approvato un intervento pubblico specificamente localizzato, finanziato e progettato. L'occupazione dei terreni per realizzare l'area camper e le infrastrutture connesse rappresentava dunque la concreta attuazione di una scelta pubblica previamente formalizzata. La successiva scoperta della natura privata dei fondi non elimina il collegamento con il potere, ma rende eventualmente illegittima l'esecuzione del procedimento e apre le questioni di merito relative alla restituzione, al risarcimento o all'eventuale acquisizione *ex* art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. È importante sottolineare che la pronuncia decide esclusivamente la questione di giurisdizione. Le Sezioni Unite non affermano che il Comune abbia acquisito validamente la proprietà, né che l'occupazione sia stata legittima, né che i proprietari non abbiano diritto alla restituzione o al risarcimento. Stabilendo la giurisdizione amministrativa, la Corte si limita a individuare il giudice competente a esaminare tali questioni. Questa distinzione evita di confondere il piano processuale con quello sostanziale: **l'affermazione della giurisdizione esclusiva non equivale a una convalida dell'operato amministrativo**, ma comporta soltanto che il giudice amministrativo dovrà valutare, nell'ambito della propria cognizione, la legittimità degli atti, la natura dell'occupazione, il regime dell'eventuale

restituzione, l'applicabilità dell'art. 42-bis e la quantificazione delle pretese risarcitorie. Il **principio assume inoltre rilievo rispetto alla qualificazione dell'occupazione come appropriativa o usurpativa**, categorie che non possono essere utilizzate in modo puramente nominalistico per spostare la controversia da un giudice all'altro. Il criterio decisivo è costituito dalla presenza di un **concreto esercizio del potere**, riconoscibile attraverso il procedimento e le forme adottate. L'occupazione può essere illegittima perché il decreto di esproprio non è stato emanato, perché la dichiarazione di pubblica utilità è inefficace, perché sono stati violati i termini procedimentali o perché l'opera è stata realizzata in modo difforme dal progetto; tuttavia, se l'attività amministrativa resta collegata a una dichiarazione di pubblica utilità o a un atto equipollente, la controversia risarcitoria e restitutoria resta attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa. **Diversa è l'ipotesi dello sconfinamento**, cioè dell'occupazione di aree completamente estranee al procedimento e non comprese nella dichiarazione di pubblica utilità: in quel caso la condotta può configurare un **comportamento di mero fatto, non riconducibile al potere, con conseguente giurisdizione ordinaria**. La pronuncia offre quindi un criterio operativo chiaro: occorre **ricostruire la sequenza degli atti e verificare se l'area occupata e l'opera realizzata siano comprese, almeno sul piano funzionale e procedimentale, nel progetto approvato**. La circostanza che l'amministrazione non intendesse espropriare perché riteneva di essere già proprietaria non è sufficiente, da sola, a escludere il potere, se l'attività svolta ha comunque comportato l'approvazione e l'attuazione di un'opera pubblica su un'area determinata. Sotto il profilo sistematico, l'ordinanza rafforza la **funzione dell'art. 12 del testo unico sulle espropriazioni quale norma di collegamento tra procedimento amministrativo e riparto di giurisdizione**. La disposizione non si limita a stabilire quando sorge la pubblica utilità dell'opera, ma consente di individuare il momento nel quale l'amministrazione manifesta in modo oggettivo la volontà pubblica di destinare il bene alla realizzazione dell'intervento. L'effetto automatico previsto dalla legge non esonera, naturalmente, l'amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative, dalla corretta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dalla comunicazione ai proprietari e dalla determinazione dei termini procedimentali. La violazione di tali obblighi può determinare l'illegittimità della procedura e produrre conseguenze risarcitorie o restitutorie, ma non necessariamente sposta la giurisdizione al giudice ordinario. Anche l'art. 13 del d.P.R. n. 327/2001 conferma che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento: ciò dimostra che l'ordinamento attribuisce rilievo all'effetto legale della sequenza procedimentale, senza richiedere una formula esplicita per ogni conseguenza dell'atto. La decisione presenta, infine, una rilevante ricaduta pratica per la gestione del contenzioso. In presenza di una domanda di restituzione di un'area occupata per la realizzazione di un'opera pubblica, accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni, la verifica preliminare deve concentrarsi sugli atti di approvazione del progetto e sulla loro idoneità a integrare la dichiarazione di pubblica utilità. L'errore nella qualificazione del giudice competente può determinare anni di ritardo, come dimostra la vicenda definita dall'ordinanza, iniziata davanti al Tribunale di Campobasso, proseguita davanti alla Corte d'appello, riassunta davanti al TAR Molise e infine rimessa alle Sezioni Unite per conflitto negativo. La soluzione adottata dalla Corte privilegia la concentrazione della tutela davanti al giudice amministrativo nei casi in cui la controversia sia inserita nel circuito dell'espropriazione per pubblica utilità, riservando al giudice ordinario le sole ipotesi di occupazione realmente svincolata da qualsiasi esercizio del potere. Il criterio, pur ampliando l'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, non cancella la tutela proprietaria: la

trasferisce al giudice ritenuto più idoneo a valutare unitariamente la legittimità della procedura, i comportamenti dell'amministrazione e le conseguenze restitutorie e risarcitorie della vicenda. In conclusione, il principio affermato può essere così sintetizzato: l'approvazione del progetto definitivo costituisce, quando ricorrono i presupposti dell'art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001, il fatto giuridico dal quale la legge fa derivare la dichiarazione di pubblica utilità; l'assenza di un'esplicita finalità espropriativa o l'erronea convinzione dell'amministrazione sulla natura demaniale del bene non eliminano il collegamento con l'esercizio del potere; e le controversie restitutorie e risarcitorie derivanti dall'occupazione sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa, salvo che si dimostri una condotta puramente materiale e radicalmente estranea a qualsiasi procedimento ablatorio.

Ordinanza n. 25320 del 15 settembre 2026

Corte di Cassazione civile - Sezioni Unite

Sul regolamento di giurisdizione n. 8845-2025 proposto d'ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il MOLISE, con ordinanza n. 109-2025 depositata il 14/04/2025 nella causa tra:

BATTISTA GIUSEPPE, BATTISTA DANIELA, nella qualità di attuali comproprietari, in quanto eredi legittimi dei genitori Battista Ugo e Barone Maria Rita, nonchè ROSSI FABIO RAFFAELE, rappresentati e difesi dall'avvocato BENEDETTO CIANCI;

-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

-controricorrenti-

contro

COMUNE DI TERMOLI;

- intimato-

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Rossana

Giannaccari.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento d'ufficio, dichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

Barone Maria Rita, Battista Daniela e Battista Giuseppe, in qualità di eredi di Ugo Battista, e Rossi Fabio Daniele, nel 2009, citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Termoli, il Ministero dei Trasporti e la Capitaneria del porto di Termoli per chiedere l'accertamento della proprietà dei fondi occupati dal Comune di Termoli per la realizzazione di un'area per la sosta dei camper, con conseguente alla restituzione dei terreni ed al risarcimento dei danni.

L'occupazione era avvenuta nell'ambito di un intervento di recupero urbanistico ed ambientale dell'area Marinelle, volta alla realizzazione di piste ciclabili, pedonali e di un ampio parcheggio, oltre ad interventi a verde, per il quale il Comune aveva ricevuto un finanziamento di € 1.200.000,00, approvato con delibera di Giunta N. 105 del 29.4.2005.

Nel contraddittorio con i convenuti, che avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, il Tribunale di Campobasso declinò la propria giurisdizione, osservando che l'art.53 comma 1 del DPR 8 giugno 2001, n.327 (nel testo anteriore alle modifiche del D. Lgs 2.7. 2010 n.104 *ratione temporis* applicabile) devolveva al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'occupazione dei fondi degli attori era stata realizzata in presenza della dichiarazione di pubblica utilità rappresentata dall'approvazione del progetto, avvenuto con delibera n.105 del 29.4.2005, che costituiva un comportamento "mediatamente" connesso all'esercizio di una pubblica funzione ablatoria.

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n.127/2021, confermò la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base dell'art.12, comma 1, lett. a) del DPR n.327/2001, evidenziando che con l'approvazione dell'opera pubblica si produce *ex lege* la dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso, con la delibera n.105 del 2005, era stato approvato il progetto dell'opera, indipendentemente dall'assenza del richiamo, nella delibera, della finalità di espropriare i terreni.

La Corte distrettuale, rilevato che il Tribunale non si era pronunciato in ordine alla domanda di accertamento della natura non demaniale dei beni occupati, accertò che essi appartenevano agli attori e non al demanio marittimo.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6154/2025, rigettò l'impugnazione proposta dal Ministero che, con il secondo motivo di ricorso, aveva censurato la sentenza della Corte d'appello per non aver declinato la propria giurisdizione anche in relazione alla domanda di accertamento della natura demaniale dei suoli, attesa la stretta connessione con la domanda inerente all'accertamento dell'occupazione usurpativa attribuite alla giurisdizione del giudice

amministrativo; riguardo a tale profilo, l'ordinanza della Corte affermò che la connessione non costituiva valido strumento per derogare alla regola sulla giurisdizione, che seguiva le regole del riparto di giurisdizione.

2. La causa venne riassunta dagli attori innanzi al TAR Molise, che sollevò d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione.

Il giudice remittente, pur richiamando l'art.12, comma 1, del DPR n.327/2001, rilevò che la norma postulava che un'autorità definibile in concreto come espropriante approvi "a tal fine" un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità mentre, nella delibera n.105 del 2005, l'approvazione del progetto non sarebbe avvenuta al fine di dichiarare la pubblica utilità delle aree interessate dall'intervento e comunque per acquisirne la proprietà. In tale ipotesi, la pubblica amministrazione avrebbe agito *uti domina*, ritenendo che dette aree avessero natura demaniale, natura, che invece era stata esclusa con sentenza passata in giudicato.

Con la citata delibera, il Comune di Termoli non avrebbe esercitato alcun potere di tipo ablatorio, tanto da aver sottoscritto subito il contratto d'appalto finalizzato alla realizzazione dell'opera; la delibera non conterrebbe, neppure implicitamente, una dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dall'intervento, ai sensi dell'art.12, comma 1 del DPR 327/2001 sicché l'occupazione sarebbe avvenuta sulla base di un mero comportamento materiale non collegato all'esercizio, sia pur illegittimo, del relativo potere.

Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fresa, ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del *petitum* sostanziale, che integrerebbe un'ipotesi di occupazione usurpativa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l'approvazione del progetto dell'opera corrisponda alla dichiarazione di pubblica utilità, indipendentemente dalla natura demaniale o privatistica del bene.

Con comparsa di intervento, Battista Daniela e Battista Giuseppe, e Rossi Fabio Daniele, hanno chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Comune di Termoli è rimasto intimato.

Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione verte attorno ai criteri identificativi dell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in particolare, sull'estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle ipotesi in cui sia stato approvato il progetto definitivo dell'opera, ai sensi dell'art.12, comma 1 del DPR 327/2001, senza l'indicazione della finalità di esproprio.

1.1.L’art. 12, comma 1 del DPR 327/2001, con riferimento agli “ atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità” prevede che “se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, quando è approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona”.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in applicazione del meccanismo di cui all’art.12, comma 1, lett. a) del DPR n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità può risultare implicitamente dall’approvazione dell’opera.

Ai fini della qualifica del comportamento della pubblica amministrazione come riconducibile, anche solo mediatamente all’esercizio di un potere autoritativo - con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ciò che rileva è la pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione (Cass., S.U., n.5513/2021; Cass., S.U., n. 31028/2019)

Non è, altresì, rilevante, come affermato dal giudice confliggente, che l’approvazione del progetto non fosse “finalizzato” alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento e che, pertanto, l’occupazione fosse avvenuta in assenza di un comportamento ascrivibile all’esercizio di un potere autoritativo.

1.3. La delibera n.105 del 29.4.2005 conteneva tutti i requisiti previsti per l’approvazione del progetto definitivo in quanto approvava il programma pluriennale degli interventi in Molise, tra cui il “recupero urbanistico ed ambientale area Martinelle”, individuava l’area di intervento per la realizzazione dei percorsi ciclabili, pedonali e delle altre opere, oggetto di finanziamento pubblico, e ciò indipendentemente dalla “riserva mentale", in capo alla pubblica amministrazione, in ordine alla demanialità dei terreni, oggetto dell’accertamento da parte del giudice civile.

Dall’approvazione del progetto definitivo derivava, quindi, automaticamente l’effetto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, riconducibile, in via mediata, al concreto esercizio di un potere autoritativo, indipendentemente dall’espressa finalità di procedere alla procedura espropriativa.

2.Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Molise deve essere, pertanto, risolto nel senso della devoluzione alla giurisdizione amministrativa della controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione dei fondi occupati ed il risarcimento dei danni, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera derivante dall’approvazione definitiva dell’opera pubblica, avvenuta con delibera del Comune di Termoli n. 105 del 29.4.2005.

Deve essere quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e le parti vanno rimesse innanzi al Tar Molise, che provvederà in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al TAR Molise per la prosecuzione del giudizio.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026.

Il Presidente

Pasquale D’Ascola